COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 **del** 28/8/2009

INDICE

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità -
Art. 2 - Definizioni -
Art. 3 - Definizione delle strutture sportive -
Art. 4 - Destinatari delle strutture sportive e criteri di assegnazione -
Art. 5 - Uso straordinario e revoca -
Art. 6 - Uso delle strutture sportive -
Art. 7 - Pubblico -
Art. 8 - Divieto di sub-concessione -
Art. 9 - Rispetto delle strutture e delle attrezzature -
Art. 10 - Installazioni particolari -
Art. 11 - Gestione delle strutture sportive -
Art. 12 - Tariffe d'uso. Esenzioni e agevolazioni -
Art. 13 - Penalità -

TITOLO II - Affidamento delle strutture sportive comunali in convenzione

Art. 14 - Destinatari della convenzione -
Art. 15 - Convenzione -
Art. 16 - Criteri generali -
Art. 17 - Obblighi dei concessionari -
Art. 18 - Responsabilità dei concessionari -
Art. 19 - Revoca -
Art. 20 - Vigilanza -
Art. 21 - Manutenzione e controllo delle strutture sportive comunali -
Art. 22 - Rinvii, norme transitorie, entrata in vigore -

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità -

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle strutture sportive di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le strutture sportive comunali sono destinate ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico delle strutture sportive è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap.
4. L'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di gestire in forma diretta oppure di concedere la gestione delle strutture sportive a soggetti privati, sulla base di convenzioni approvate dalla Giunta Comunale, che ne stabiliscono i criteri d'uso, previa determinazione di criteri generali e obiettivi del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni -

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) per ***struttura sportiva***, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
   b) per ***attività sportiva***, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
   c) per ***forme di utilizzo e di gestione***, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo della struttura sportiva o ne concede la gestione a terzi;
   d) per ***concessione in uso***, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso della struttura sportiva per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
   e) per ***concessione*** in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione della struttura sportiva a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
   f) per ***tariffe***, le somme che l'utilizzatore della struttura sportiva deve versare all'Amministrazione o al gestore della stessa;
   g) per ***attività agonistica***, l'attività sportiva praticata continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;
   h) per ***attività giovanile***, l'attività svolta dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile:
   i) per ***attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale***, l'attività svolta da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Art. 3 - Definizione delle strutture sportive -

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione delle seguenti strutture sportive comunali:
   - campo sportivo di calcio sito in contrada San Cirino;
   - campo sportivo di calcio a cinque sito in contrada San Cirino.

Art. 4 - Destinatari delle strutture sportive e criteri di assegnazione -

1. Le strutture sportive comunali di cui all'art. 3 sono concesse ai seguenti soggetti:
   a) agli Istituti scolastici e religiosi di Sant'Alessio in Aspromonte per attività didattiche;
   b) alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Sant'Alessio in Aspromonte;
   c) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
   d) ai soggetti privati.
2. Le strutture sportive comunali di cui all'articolo precedente verranno affidate seguendo l'ordine di priorità testè menzionato.
3. A parità di condizioni, si seguiranno le seguenti priorità:
   1. svolgimento dell'attività agonistica ed amatoriale;
   2. svolgimento dell'attività giovanile;
   3. svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.
4. Per ottenere in uso le strutture sportive comunali dovrà essere seguito il seguente iter:
   - per i soggetti di cui al comma 1, lett. a), il Dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività con congruo anticipo rispetto l'inizio delle stesse;
   - i soggetti di cui al comma 1, lett. b), c), dovranno presentare, almeno 20 giorni prima l'inizio delle attività sportive, richiesta firmata dal rappresentante legale, dal Responsabile o dal Presidente della Società sportiva;
   - i soggetti privati dovranno fare richiesta, e la concessione avverrà previa verifica della disponibilità della struttura.

Art. 5 - Uso straordinario e revoca -

1. L'Amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale e/o suo concessionario con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione delle strutture sportive senza nessun preavviso.

Articolo 6 - Uso delle strutture sportive -

1. I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.
2. In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale della struttura a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione
3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
4. Il richiedente deve utilizzare la struttura sportiva direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
5. E' vietato l'accesso alla struttura sportiva con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti di ferro; l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.
6. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.
7. I soggetti autorizzati all'uso delle strutture dovranno sollevare l'Amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.
8. L'ingresso alle strutture sportive durante l'utilizzazione delle stesse, è strettamente limitato al

personale di servizio dell'Amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
9. Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza la struttura, il soggetto responsabile dell'uso della stessa.
10. L'Amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti delle strutture sportive ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
11. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
12. I richiedenti che, durante l'utilizzo delle strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc...o danneggiamenti delle stesse, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio del comune.

Art. 7 - Pubblico -

1. Il pubblico ammesso nelle strutture sportive è tenuto alla massima correttezza nell'uso delle stesse e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 - Divieto di sub-concessione-

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, delle strutture a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione comunale o suo concessionario.

Art. 9 - Rispetto delle strutture sportive e delle attrezzature-

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi , dei servizi, in modo da:
- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o alla struttura sportiva, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso delle strutture sportive concesse, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 10 - Installazioni particolari -

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che

richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nella struttura sportiva, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità della struttura sportiva per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al Comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni della struttura sportiva.

Art. 11 - Gestione delle strutture sportive -

1. La gestione delle strutture sportive indicate all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.
2. Per le strutture a gestione convenzionata sarà cura dei concessionari, visto il carattere pubblico delle stesse, a garantire l'uso da parte di altre Società sportive, stilando a tal proposito un calendario che dovrà essere presentato all'inizio dell'anno agonistico, all'Amministrazione Comunale. Le tariffe da applicare per tali utilizzi dovranno essere concordate con l'Amministrazione concedente. Le Società concessionarie si impegnano altresì a far conoscere all'Amministrazione Comunale, almeno trimestralmente, il programma di utilizzo delle strutture, i periodi e gli orari di apertura e chiusura.

Art. 12 - Tariffe d'uso. Esenzioni e Agevolazioni -

1. Per l'utilizzo delle strutture sportive gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria tale da coprire le spese vive di manutenzione.
2. Le tariffe, le esenzioni e le agevolazioni potranno essere soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta comunale per essere adeguate alle mutate esigenze.
3. Il pagamento della tariffa deve avvenire anticipatamente tramite versamento diretto all'Economo comunale o mediante versamento sul c/c postale o bonifico bancario a favore del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte e la ricevuta dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio congiuntamente alla domanda di concessione in uso autorizzato.
4. Le tariffe sono differenziate per tipo di utilizzo delle strutture sportive secondo il seguente prospetto:

	Importo orario	
Utilizzo delle strutture sportive	**Diurno** (senza utilizzo impianto illuminazione)	**Notturno** (con utilizzo impianto illuminazione)
Calcio	€ 30,00	€ 50,00
Calcio a cinque	€ 10,00	€ 20,00

5. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso i seguenti soggetti:
- Istituti scolastici e religiosi aventi sede nel territorio comunale;
- Associazioni no-profit aventi sede nel territorio comunale per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive in collaborazione con il Comune.
6. Sono previste le seguenti agevolazioni:

- per i soggetti richiedenti l'uso delle strutture sportive, residenti nel Comune di Sant'Alessio in Aspromonte e fino al diciottesimo anno d'età la tariffa oraria sarà di € 5,00 per la fascia diurna e di € 10,00 per quella notturna;
- in caso di richiesta di uso delle strutture sportive da 5 a 9 partite, è prevista la riduzione della tariffa oraria nella misura del 20%; da 10 partite in su, la riduzione della tariffa oraria sarà del 30%;
- in caso di uso delle strutture sportive da parte di società sportive iscritte e partecipanti a campionati organizzati e riconosciuti dal CONI o dalla FIGC è prevista la riduzione della tariffa oraria nella misura del 60%;
- in caso di uso delle strutture sportive da parte di Associazioni no-profit aventi sede nel territorio comunale è prevista la riduzione della tariffa oraria nella misura del 60%.

Art. 13 - Penalità -

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
   - il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione comunale;
   - la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto la struttura, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.
3. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso della struttura sportiva e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.
4. Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire della struttura sportiva e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI IN CONVENZIONE

Art. 14 - Destinatari della Convenzione -

1. Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente le proprie strutture sportive, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:
- Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- Istituzioni scolastiche;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative;
- Cooperative o altre società;
- Soggetti privati.

Art. 15 - Convenzione –

1. Nel caso di concessione in gestione della struttura sportiva, spettano all'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di gestione, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore. Le convenzioni per la concessione in gestione delle strutture possono essere stipulate con i soggetti di cui all'art. 14.
2. Le convenzioni avranno, comunque, la durata massima di tre anni; ove del caso, su richiesta del concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le convenzioni potranno essere rinnovate.
3. L'eventuale importo della cauzione da versare all'atto della concessione è stabilito dalla Giunta comunale in relazione alle diverse categorie di utenti ed alla struttura sportiva utilizzata.

Art. 16 - Criteri generali -

1. La stipula delle convenzioni per la gestione delle strutture sportive comunali, dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale:

- la manutenzione ordinaria per quanto concerne la manodopera, la custodia, sorveglianza, la pulizia della struttura, le spese relative alle utenze a servizio delle strutture e al consumo di energia elettrica sono a carico del Concessionario;
- il Concessionario inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento, l'applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l'eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall'Amministrazione comunale;
- le tariffe per l'uso delle strutture sportive devono essere versate al gestore concessionario che gestisce la struttura sportiva e preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 17 - Obblighi dei concessionari -

1. I concessionari di cui all'art. 14 si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno della struttura sportiva richiesta in gestione.
2. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale, che sia causa di danno alla funzionalità delle strutture o alle attrezzature.
3. I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno alla struttura sportiva, alle attrezzature e a terzi.
4. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 18 - Responsabilità dei concessionari -

1. I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione comunale tutti i danni provocati alla struttura sportiva e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico comunale, in dipendenza dall'uso della stessa durante la concessione in uso o in gestione.
2. A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal concessionario apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso della struttura sportiva.

3. Il concessionario è responsabile degli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività del proprio sodalizio.
4. I concessionari si impegnano ad utilizzare le strutture in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, delle strutture a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione.
5. A garanzia delle obbligazioni di cui alle disposizioni precedenti, il concessionario sarà tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
6. L'utilizzo delle strutture sportive, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.
7. In ogni caso ai concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nella struttura sportiva prima, durante e dopo la manifestazione sportiva e per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza o della concessione dell'uso della struttura e degli accessori.

Art. 19 - Revoca -

1. La concessione, sia occasionale che continuativa, potrà essere revocata dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, ed in particolare:
- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- trasgressione delle regole del presente regolamento comunale;
- danneggiamento intenzionale e derivante da negligenza alle strutture sportive;
- sub-affitto delle strutture sportive.

Art. 20 - Vigilanza -

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i concessionari provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione comunale per i danni alle strutture sportive, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. In caso di manifestazioni pubbliche, che maggiormente attraggono spettatori, i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese a:
1) compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica sicurezza ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando la struttura non sarà chiusa.
2) assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
3) provvedere al servizio sanitario.

Art. 21 - Manutenzione e controllo delle strutture sportive comunali -

1. Le strutture sportive sono sottoposte a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione, da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione comunale che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo delle stesse.
2. L'Amministrazione comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso della struttura sportiva e delle attrezzature da parte del concessionario. I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere all'Amministrazione comunale, i concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.
4. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nella struttura sportiva, il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità della struttura sportiva per le altre attività.

Art. 22 - Rinvii, norme transitorie, entrata in vigore -

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento delle strutture sportive, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, abrogando il precedente Regolamento per l'esercizio degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25/1995.